



Ordinanza municipale sulla custodia dei cani

Il Municipio di Faido, richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008 (LCani, stato al 1° gennaio 2026);
- Il Regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani, stato al 1° gennaio 2026);
- gli articoli 107, 192 Legge organica comunale (LOC);
- gli articoli 23, 24, 28 e 44 del Regolamenti di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli articoli 58 e segg. e art. 72 del Regolamento comunale di Faido;

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia degli stessi animali sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido e il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 Responsabilità e registrazione

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

⁴Il Comune di domicilio registra il detentore alla Banca Dati (art. 3 RCani) che deve dimostrare di avere:

- a) frequentato il corso di base per la detenzione di cani (se definito da disposizioni federali e cantonali);
- b) stipulato un'assicurazione di responsabilità civile (art. 5 LCani).

Art. 3 Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

Eventuali obblighi di frequenza di corsi per proprietari e detentori di cani sono definiti dalle disposizioni federali e cantonale (art. 11a LCani).

Art. 5 Autorizzazione cani di razze soggette a restrizione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (art. 14 LCani) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale prima dell'entrata in possesso del cane.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione (art. 17 LCani).

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Cani provenienti da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, per il tramite di propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi - definizione e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti, fino al sequestro del cane.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga del cane

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti a adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia comunale e/o cantonale.

Art. 9 Disposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, aree sportive aperte o cintate e nei parchi e giardini pubblici, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.

²I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio. Il detentore è inoltre tenuto a adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

³Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi, giardini pubblici o edifici pubblici, mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

⁴I cani di razza soggetta a restrizione (art. 14 RCani) possono essere condotti soltanto individualmente.

⁵Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservata ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalata al pubblico. All'interno delle stesse, i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto a adottare tutte le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali.

²I detentori che frequentano aree in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è tenuto a adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

³È vietato liberare i cani nei terreni privati adibiti al pascolo e allo sfalcio di fieno.

Art. 11 Norme igienico sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane ovunque, in particolare sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei boschi, nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti tramite gli appositi sacchi ufficiali.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Art. 13 Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati alla Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dall'evento.

Art. 15 Multe disciplinari

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa disciplinare ai sensi dell'articolo 25 Regolamento sui cani (RCani).

²Il Municipio, o chi da esso delegato, punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- il mancato rispetto dell'obbligo di registrazione e di notifica di cambiamenti alla banca dati sui cani (indirizzo, proprietà, morte, ecc.);
- la mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip o tatuaggio;
- la mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile;
- la mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane;
- la mancata segnalazione della fuga del cane;
- il mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata conduzione singola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;

³In caso di recidiva gli importi potrebbero essere aumentati a discrezione del Municipio.

⁴Per quanto non disciplinato dalla legislazione cantonale sui cani, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

TASSE

Art. 16 proprietari assoggettati

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Faido, proprietari di cani registrati all'anagrafe canina ufficiale (Banca Dati), sono soggetti al pagamento di una tassa annuale per ogni cane detenuto.

Art. 17 Ammontare

Per ogni cane è prelevata una tassa annua di fr. 90.-- dei quali fr. 40.-- andranno riversati al Cantone e fr. 25.-- saranno destinati al Fondo soccorso animali (cfr. art. 4 LCani).

Art. 18 Eccezioni

Nei casi seguenti non viene prelevata una tassa:

- detentori di cani di età inferiore ai 3 mesi (nati dopo il 1° ottobre);
- detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- altri detentori esonerati, come da lista all'art. 5 LCani.

Art. 19 Nuovi cani

¹Nei casi in cui, durante un anno contabile, è stata prelevata la tassa su di un cane poi deceduto e sostituito con un nuovo cane, la tassa sul nuovo cane verrà prelevata a partire dall'anno successivo, al fine di evitare una doppia imposizione.

²Nel corso dell'anno la tassa è dovuta per i cani giunti sul territorio comunale da altri Comuni, Cantoni o dall'estero.

³In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa presentando la ricevuta di pagamento della tassa pagata nel Comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nel corso dell'anno di computo.

Art. 20 Cambiamento di proprietà

In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero presentando la ricevuta di pagamento della tassa pagata dal precedente proprietario.

Art. 21 Rimborso

Nei casi di decesso del cane entro i primi tre mesi dell'anno, il proprietario può chiedere il rimborso della tassa già pagata. A rimborso avvenuto, divenendo nuovamente proprietari di un cane la tassa sarà normalmente dovuta.

Art. 22 Recupero delle tasse arretrate

I casi di segnalazioni di cani senza microchip o non registrati nella Banca Dati vengono comunicati all'Ufficio del veterinario cantonale. Il Municipio potrà procedere alla fatturazione della tassa per gli anni arretrati di sua competenza.

Art. 23 Emissione

¹Le tasse vengono emesse entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

²Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

³ Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di fr. 10.--.

⁴In casi eccezionali il Municipio può rinunciare all'emissione della tassa.

Art. 24 Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza sostituisce le precedenti versioni ed entra in vigore il giorno seguente il termine di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC. Gli importi relativi alle tasse annue sono validi per tutto l'anno 2026 e per gli anni a seguire, a meno di ulteriori modifiche.

²Contro la presente Ordinanza può essere fatto ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

³Pubblicata all'albo comunale e sul sito ufficiale www.faido.ch, a norma degli articoli 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni dal 11.02.2026 al 12.03.2026.

Per il Municipio Faido
Il Sindaco
C. Nastasi

La Segretaria
A. Pedrini

